



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI VIGOLZONE

N. ATTO 38 ANNO 2021

SEDUTA DEL 29/04/2021 ORE 23:30

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE.
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.**

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 23:30 nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
ARGELLATI GIANLUCA	X	
BERNARDI MICHELE	X	
SERENA LUCIA	X	
BORLENGHI GIULIO	X	
RIGAMONDI ERNESTINA	X	

Essendo legale il numero degli Intervenuti, il Sindaco **GIANLUCA ARGELLATI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, assiste Il Segretario Comunale **Dott.ssa Elena Mezzadri**.

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE.
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.**

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 63 del 23/12/2020, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2021;
- la deliberazione n. 129 del 23/12/2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano delle risorse e degli obiettivi del Bilancio di previsione 2021 – 2023 e successive modificazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2021;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al fine di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari (cd Canone Unico Patrimoniale);
- articolo 1, commi da 837 a 844, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che prevedono altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd Canone Mercatale);
- articolo 1, comma 836, della legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabilisce quanto segue: *“Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.”*

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato istituito il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi relativi al Canone occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni (DPA) ed è stato approvato il “Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale”;

DATO ATTO che, ai sensi del citato regolamento, la delibera di determinazione delle tariffe (annue e giornaliera), dei coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività ed al beneficio economico, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le fattispecie, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

RICHIAMATI i commi 826, 827 e 831 dell'art. 1 della legge 160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone come segue:

- a) la tariffa *standard* annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, per Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è di euro 30,00 (art. 1, comma 826);
- b) la tariffa *standard* giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione fino a 10.000 abitanti è di euro 0,60 (art. 1, comma 827);

c) la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni fino a 20.000 abitanti è pari a 1,5 euro (comma 831);

RICHIAMATI inoltre i commi da 837 a 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 che dettano una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch'esso decorrente dal 2021;

PRESO ATTO che la norma precisa, al comma 838, che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il c.d. "canone unico". A differenza di quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

VISTO che i commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge 160/2019 stabiliscono per questo prelievo, relativamente ai Comuni fino a 10.000 abitanti:

a) la tariffa *standard* annua, di euro 30,00 (art. 1, comma 841);

b) la tariffa *standard* giornaliera di euro 0,60 (art. 1, comma 842). Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata (comma 843);

CONSIDERATO che ai sensi del comma 843 i comuni possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe;

CONSIDERATO che il regolamento comunale del canone stabilisce:

- che la Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe può definire una diversa misura della tariffa base annua e della tariffa base giornaliera (artt. 29 e 78);
- la valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione (artt. 29 e 78);
- i coefficienti di maggiorazione o di riduzione della tariffa base, per le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono definiti dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe (artt. 29 e 78);
- qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale (art. 30.4);
- ulteriori forme di agevolazione/esenzione possono essere annualmente deliberate dalla Giunta Comunale per particolari ragioni di carattere economico, culturale e sociale (art. 32.2);

RITENUTO di definire le seguenti maggiorazioni e riduzioni:

- riduzione del 30% della tariffa base per le occupazioni effettuate nelle zone della 2° categoria (frazioni e zone diverse dal Capoluogo);
- riduzione del 50% per la pubblicità temporanea di cui all'art. 32 lett. f) e g) del regolamento del canone;
- maggiorazione per esposizioni luminose o illuminate pari alla tariffa base, da applicarsi per ogni mq di esposizione;
- maggiorazione per esposizioni su suolo pubblico pari al 30% del canone, da applicarsi per ogni impianto pubblicitario;

RITENUTO altresì di esentare le occupazioni relative a:

- mercati istituiti presso le frazioni;
- impianti di ricarica veicoli elettrici, confermando quanto disposto con precedente deliberazione G.C. n. 77/2020);

VISTI

- l'art. 33 del regolamento comunale del canone, il quale stabilisce la tariffa forfettaria di Euro 1,50/utenza per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, con un minimo di euro 800 per ciascun ente;
- l'art. 31 "Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone";
- l'art. 32 "Riduzioni del canone";
- l'art. 36 "Riduzione del canone Pubbliche Affissioni";
- l'art. 37 "Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni";

DATO ATTO che, l'art. 79 del regolamento stabilisce:

- la riduzione del 30% del canone per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;
- in caso di applicazione della tariffa a ore, la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore;

RITENUTO opportuno in questa fase di prima applicazione della norma, anche con riguardo al difficile contesto economico dovuto alla pandemia da Covid-19, che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo, fissare le tariffe in modo da non incrementare il livello dei prelievi che il canone sostituisce;

ATTESO che la sostanziale conferma delle tariffe del 2020 è realizzata mediante l'individuazione delle tariffe base per l'anno 2021, cui saranno applicati dei coefficienti moltiplicatori che tengano in considerazione l'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico derivante dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario così come definiti nei quadri tariffari (allegati A, B, C ,D) che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, pubblicità e affissioni, nonché le tariffe del canone mercatale, così come esposte nei quadri tariffari (allegati A, B, C ,D) allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2021;

DATO ATTO che la sostanziale conservazione delle tariffe applicate nell'anno 2020, ove possibile, risponde inoltre alle esigenze di perseguire l'invarianza di gettito allo scopo di garantire gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs.vo n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 dell'articolo 30 del DL 22/03/2021 n. 41 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 aprile 2021".
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle Entrate;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), della L. n. 213/2012:

- del funzionario Responsabile del Servizio Associato Tributi e Catasto, per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del funzionario Responsabile del Servizio Economico Finanziario Associato, per quanto attiene la regolarità contabile;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi per appello nominale

DELIBERA

1. TUTTO QUANTO PREMESSO è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE le tariffe del canone unico patrimoniale (occupazione suolo pubblico, pubblicità ed affissioni) e del canone mercatale, come risulta dai quadri tariffari, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

all. A - Tariffe C.U.P. Occupazione suolo pubblico

all. B - Tariffe C.U.P. Pubblicità

all. C - Tariffe C.U.P. Affissioni

all. D - Tariffe Canone Mercati.

3. DI STABILIRE le seguenti maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni:

- riduzione del 30% della tariffa base per le occupazioni effettuate nelle zone della 2° categoria (frazioni e zone diverse dal Capoluogo);
- riduzione del 50% per la pubblicità temporanea di cui all'art. 32 lett. f) e g) del regolamento del canone;
- maggiorazione per esposizioni luminose o illuminate pari alla tariffa base, da applicarsi per ogni mq di esposizione;
- maggiorazione per esposizioni su suolo pubblico pari al 30% del canone, da applicarsi per ogni impianto pubblicitario;
- esenzione delle occupazioni relative ai mercati istituiti presso le frazioni;
- esenzione degli impianti di ricarica veicoli elettrici, confermando quanto disposto con precedente deliberazione G.C. n. 77/2020);

4. DI DARE ATTO che

- per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, si applica la tariffa forfettaria di Euro 1,50/utenza, con un minimo di euro 800 per ciascun ente;
- per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è prevista la riduzione del 30% del canone;

- in caso di applicazione della tariffa a ore, la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore;
- si applicano le riduzioni ed esenzioni del regolamento del canone, previste dagli articoli 31 "Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone"; 32 "Riduzioni del canone"; 36 "Riduzione del canone Pubbliche Affissioni"; 37 "Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni".

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA la necessità di operare con urgenza alla quantificazione degli importi dovuti dai richiedenti il rilascio di concessioni e autorizzazioni assoggettate a canone;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/00.

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Sindaco
Gianluca Argellati

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Mezzadri



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Vigolzone, lì 29/04/2021

Il Responsabile del
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO
Maria Rossi / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

**CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE
TARIFFE ANNO 2021.**

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

lì, 29/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gabriele Savi / INFOCERT SPA



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 38

DEL 29/04/2021

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE
TARIFFE ANNO 2021.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è pubblicata nell'Albo On Line di questo ENTE per 15 giorni consecutivi dal 10/05/2021 al 25/05/2021
- ☐ E' eseguibile dal 29/04/2021 perchè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 comma 4° del T.U.- D.Lgs 18 agosto 2000 numero 267);

Il, 10/05/2021

Istruttore amministrativo
Anna Stefania Carini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

TARIFE C.U.P. - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO Anno 2021

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-30,00%)	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 30,00	€ 0,60	€ 21,00	€ 0,42
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	0,59	1,72	€ 17,56	€ 1,03	€ 12,29	€ 0,72
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE						
1) Occupazione suolo generale	1,20	1,00	€ 21,07	€ 1,03	€ 14,75	€ 0,72
2) Passi e accessi carrabili (esenti)	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Tende (esenti)	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Occupazioni attività pubblici esercizi - dehor	1,32	0,50	€ 23,18	€ 0,52	€ 16,23	€ 0,36
5) Distributori di carburanti	1,80		€ 31,61	€ -	€ 22,13	€ -
6) Serbatoi interrati fino a 3.000 litri	1,00		€ 17,56	€ -	€ 12,29	€ -
7) Aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri	0,25		€ 4,39	€ -	€ 3,07	€ -
8) Distributori automatici (tabacchi, alimentari etc)	1,32	1,32	€ 23,18	€ 1,36	€ 16,23	€ 0,95
9) Occupazioni con griglie intercapedini (esenti)	0,00		€ -	€ -	€ -	€ -
10) Antenne telefoniche	10,00	10,00	€ 175,60	€ 10,30	€ 122,92	€ 7,21
11) Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,24	0,20	€ 4,21	€ 0,21	€ 2,95	€ 0,14
12) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		0,50	€ -	€ 0,52	€ -	€ 0,36
13) Attività edile	0,60	0,50	€ 10,54	€ 0,52	€ 7,38	€ 0,36
14) Occupazioni effettuate da enti del terzo settore	0,24	0,20	€ 4,21	€ 0,21	€ 2,95	€ 0,14
15) Impianti di ricarica veicoli elettrici (esenti)	0,00		€ -	€ -	€ -	€ -
16) Scavi manomissioni suolo e sottosuolo (art. 52)		1,10	€ -	€ 1,13	€ -	€ 0,79
17) Fiere e manifestazioni varie		0,55	€ -	€ 0,57	€ -	€ 0,40
18) Ambulanti con posteggi fuori da aree mercatali		0,50	€ -	€ 0,52	€ -	€ 0,36
19) Mercatino dell'usato e piccolo antiquariato		0,45	€ -	€ 0,46	€ -	€ 0,32

Per esenzioni e riduzioni si rimanda agli art. n. 31 e n. 32 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del C.U.P.

Tariffa forfettaria di Euro 1,50/utenza, con un minimo di Euro 800,00 , per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete .

COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

TARIFE C.U.P. - PUBBLICITA'

Anno 2021

	COEFF ANNO	COEFF GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 30,00	€ 0,60
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	0,38	0,10	€ 11,40	€ 0,06
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE				
1) Superficie pubblicitaria fino a 1,00 mq	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
1) Superficie pubblicitaria da 1,01 a 5,50 mq	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
1) Superficie pubblicitaria da 5,51 a 8,50 mq	1,50	1,50	€ 17,10	€ 0,09
1) Superficie pubblicitaria superiore a 8,50 mq	2,00	2,00	€ 22,80	€ 0,12
2) Impianto pubblicitario a messaggio variabile fino a 1,00 mq	2,90	2,90	€ 33,06	€ 0,17
2) Impianto pubblicitario a messaggio variabile da 1,01 a 5,50 mq	2,90	2,90	€ 33,06	€ 0,17
2) Impianto pubblicitario a messaggio variabile da 5,51 a 8,50 mq	4,40	4,40	€ 50,16	€ 0,26
2) Impianto pubblicitario a messaggio variabile superiore a 8,50 mq	5,80	5,80	€ 66,12	€ 0,35
3) Pubblicità realizzata con proiezioni	3,50	3,50	€ 39,90	€ 0,21
4) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa e rimorchi fino a 30 q.li (a veicolo - i rimorchi si considerano veicoli autonomi)	4,40	4,40	€ 50,16	€ 0,26
5) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa e rimorchi sup. a 30 q.li (a veicolo - i rimorchi si considerano veicoli autonomi)	6,60	6,60	€ 75,24	€ 0,40
6) pubblicità per conto proprio su motoveicoli e altri veicoli non ricompresi ai punti 4) e 5) (a mezzo)	2,20	2,20	€ 25,08	€ 0,13
7) pubblicità per conto terzi su veicoli e motoveicoli (a mq)	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
08) Volantinaggio per persona a giorno		35,00	€ -	€ 2,10
09) Pubblicità fonica per postazione a giorno		110,00	€ -	€ 6,60
10) Striscione traversante la strada o piazza a giorno fino a mq 1		12,60	€ -	€ 0,76
10) Striscione traversante la strada o piazza a giorno compreso tra 1,01 e 5,50 mq		12,60	€ -	€ 0,76
10) Striscione traversante la strada o piazza a giorno compreso tra 5,51 e 8,50 mq		18,90	€ -	€ 1,13
10) Striscione traversante la strada o piazza a giorno superiore a 8,50 mq		25,20	€ -	€ 1,51
11) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		800,00	€ -	€ 48,00
12) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		500,00	€ -	€ 30,00

MAGGIORAZIONI

maggiorazione per esposizioni LUMINOSE O ILLUMINATE DA APPLICARSI PER OGNI MQ DI ESPOSIZIONE	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
maggiorazione per esposizioni su suolo pubblico DA APPLICARSI PER OGNI IMPIANTO PUBBLICITARIO	0,30	0,30	€ 3,42	€ 0,02

Per esenzioni e riduzioni si rimanda agli art. n. 31 e n. 32 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del C.U.P.

COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

**TARIFFE C.U.P. - AFFISSIONI
Anno 2021**

	COEFF ANNO	COEFF 10 GG	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE				€ 0,60
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE		1,72	€ -	€ 1,03
TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70X100				
1) superfici fino a 1 mq. per i primi 10 giorni		1,00	€ -	€ 1,03
periodo successivo di 5 giorni o frazione - fino a 1 mq.		0,30	€ -	€ 0,31
2) superfici superiori a 1 mq. per i primi 10 gg./foglio		1,00	€ -	€ 1,03
periodo successivo di 5 giorni o frazione - superiore a 1 mq.		0,30	€ -	€ 0,31
Maggiorazioni:				
per commissioni inf. a 50 fogli: 50%				
per formati da 8 a 12 fogli: 50%				
per formati oltre i 12 fogli: 100%				
per diritti di urgenza (art. 38.8): 10% con un minimo di € 25,82				
Tipologia di manifesti:				
Manifesti di cm. 70x100 fogli 1				
Manifesti di cm. 100x140 fogli 2				
Manifesti di cm. 140x200 fogli 4				
Manifesti di cm. 300X600 fogli 24				

* Per riduzioni ed esenzioni si rimanda agli art. n. 36 e n. 37 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del C.U.P.

COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

TARiffe CANONE MERCATALE**Anno 2021**

	COEFF ANNO	COEFF GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 30,00	€ 0,60
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE				
1) Tariffa area mercatale	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60
2) Tariffa oraria area mercatale (1/9 tariffa giornaliera)		1,00	€ -	€ 0,07
3) Mercato di 6h (già inclusa riduzione 30% ricorrenza di cui all'art. n. 79 del regolamento comunale mercatale)		0,188	€ -	€ 0,053
5) Spunta Mercato di 6h		0,25		€ 0,10
6) Mercati istituiti presso le frazioni		0,00		€ -